



AIFI LIGURIA

Informativa sulle iniziative AIFI e relativi aggiornamenti in ordine alla libera professione in Liguria

A cura del direttivo Aifi Liguria

Desideriamo aggiornare gli iscritti sulle iniziative del Direttivo.

In particolare si rende noto che da diversi mesi sono stati avviati incontri con il referente legale dell'associazione, avv. Valeria Gennari, alla quale abbiamo sottoposto varie questioni.

In occasione dei colloqui, è emerso l'interesse ad indagare più approfonditamente, anche presso le Autorità di competenza, alcuni aspetti di significativa importanza per tutti noi: la tematica della prescrizione medica e gli aspetti collegati all'abusivismo della professione.

A tal fine Le abbiamo conferito incarico affinché verificasse anche presso gli organi preposti all'accertamento del rispetto della normativa in materia – Carabinieri dei NAS – il loro approccio a siffatti fenomeni, verificando altresì, sotto il profilo giudiziario, l'evoluzione delle loro segnalazioni.

All'esito dell'ultimo colloquio tenutosi nei giorni scorsi è emerso, in sintesi, quanto segue.

In ordine alla prescrizione medica sussiste negli organi Accertatori una posizione fedele ad una interpretazione rigorosa del testo normativo: si recepisce un lettura dell'inciso "in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico", di cui al comma 2, art 1, DM 741/94, nel senso di ritenere necessaria la prescrizione medica in ipotesi di trattamento fisioterapico, al di là della forma, autonoma e/o in collaborazione con altre figure sanitarie, nel quale tale intervento si esplica.

Consegue a questa interpretazione che, allo stato, la prescrizione, di qualunque medico, risulta essere elemento richiesto per esercitare la professione in linea con la normativa vigente. In ipotesi di controllo, la mancanza di prescrizione espone il fisioterapista a censure.

Benchè, sul punto, esistano posizioni molto differenti, come si dirà *infra*, si è ritenuto di rappresentare a tutti gli associati questa posizione giacché la conoscenza della stessa è essenziale per l'esercizio consapevole della nostra attività e delle conseguenze che ne possono derivare.

Sempre in occasione dell'incontro con l'avvocato è emersa la necessità di esortare gli associati ad avere una corretta tenuta dei documenti richiesti per la tutela della protezione dei dati personali, per il consenso informato del paziente, ed in genere ad osservare i protocolli igienico-sanitari richiesti nell'esercizio della nostra professione.

Precisato quanto sopra è immutata la posizione dell'AIFI Liguria, analogamente alle altre analoghe realtà regionali, tesa a sostenere una diversa interpretazione del dettato normativo in materia di prescrizione medica.



AIFI LIGURIA

In particolare è noto agli associati che molte voci professionali ed autorevoli ritengono che la legislazione vigente non ponga la prescrizione del medico quale condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività del fisioterapista *tout court*, assumendo rilevanza, a questi fini, la modalità di intervento mediante cui la professione si esplica.

In questa direzione si muovono e continueranno a muoversi sia le realtà locali – tra cui noi con i ns. professionisti - sia le realtà nazionali.

La nostra posizione si appunta sul seguente ragionamento: in conformità al disposto di legge - (D.M. 741/94) - il fisioterapista è il professionista che “svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione...”.

Vengono, dunque, distinte due modalità d'intervento del fisioterapista: in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali.

In ipotesi di collaborazione con la professione medica, il trattamento viene effettuato “**in riferimento** alla diagnosi e alle prescrizioni del medico...”.

Il riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico è aspetto decisivo in ipotesi di intervento attuato in collaborazione con altri professionisti medici ma ciò non esime il fisioterapista, anche laddove si rapporti a quanto indicato e prescritto dal medico, dalla responsabilità civile e penale che può derivare nell'esercizio delle attività di propria competenza.

Questo profilo di responsabilità in capo al fisioterapista evidenzia l'autonomia dello stesso nel quadro delle proprie competenze sicché la prescrizione medica, quantunque presente, lascia inalterate le facoltà e i doveri propri della professione del fisioterapista.

La legislazione in materia – vedasi leggi 42/99 e 251/2000 - ed il Codice deontologico dei Fisioterapisti (1998) il cui testo è stato rivisto dal Tribunale dei Diritti del Malato - il cui all'art. 15 delle regole di condotta professionale così recita: “Il Fisioterapista ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che applica” - confermano questa lettura del profilo professionale dei fisioterapisti.

Da punto di vista fiscale, poi, le prescrizioni del fisioterapista in ambedue i casi - in forma autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie - sono esenti iva (DM della salute 17.5.2002 (ex art. 10, c.1, art 18 del DPR 633/1972) a prescindere dalla sussistenza o meno delle prescrizioni mediche.

In origine altra questione dibattuta era la detraibilità della prestazioni del fisioterapista: in base alla circolare C.M. n. 95/E del 12.5.2000 veniva richiesto di attenersi all'orientamento che condizionava alla prescrizione medica la detrazione fiscale delle prestazioni fisioterapiche.

Oggi tale orientamento appare superato, ammettendosi la possibilità di detrarre dall'IRPEF come spesa sanitaria la fattura rilasciata dal fisioterapista e ciò alla luce dalle istruzioni ufficiali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate relative alla compialzione dei redditi mod 730/2009.



AIFI LIGURIA

Il richiamo al precedente orientamento, per quanto qui rileva, ha il pregio di mettere in evidenza come venisse istituzionalmente riconosciuto un diverso trattamento fiscale in funzione della presenza o meno della prescrizione medica a supporto delle prestazioni del fisioterapista,

con ciò implicitamente ammettendosi la possibilità di svolgere prestazioni fisioterapiche anche senza prescrizione mediche, con il solo limite della indetraibilità fiscale.

Alla luce di quanto sopra, pur risultando manifesto l'intendimento dell'AIFI di acclamare una interpretazione del dettato normativo fedele alla ratio del profilo professionale del fisioterapista, che distingue due modalità di intervento diverse, con conseguente diversità di impostazione operativa, si è ritenuto necessario diffondere questo documento nel quale viene rappresentato, allo stato, la posizione degli organi accertatori i quali propendono, invece, per ritenere necessaria la prescrizione del medico.

In ordine al fenomeno dell'abusivismo esiste una forte attenzione alla problematica e una disponibilità ampia e diffusa delle autorità a verificare ed accertare ovvero perseguire tutti questi aspetti di illegalità che verranno portati con serietà e oggettività all'attenzione della Pubblica autorità.

Molteplici sono gli interventi in tale direzione già intrapresi, alcuni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Aifi, su questo fronte, si rende disponibile a raccogliere segnalazioni, denunce e quant'altro i propri associati intenderanno sottoporre, con riserva di assumere ogni meglio vista iniziativa a tutela della categoria.

Ritenendo di avere fatto cosa gradita, rimaniamo a vs. disposizione e, frattanto, porgiamo cordiali saluti a tutti gli associati.

Genova, il 05-05-2011